

So, e l'abbiamo tutti udito in questi giorni, che mi si risponderà essere questo caso simile a quello di tante altre distruzioni fatte ai nostri tempi senza accordo o consenso delle parti interessate; simile alle distruzioni delle giurisdizioni signorili, dei diritti feudali in generale. Ma scusatemi di nuovo se rifacendo il medesimo appello io protesto, io dichiaro differentissimi questi due casi; se veggio nella distruzione delle giurisdizioni e dei diritti feudali non altro che un esercizio della sovranità nazionale incontrastabile nell'interno delle cose nazionali, sia che quella autorità si rappresenti da un principe assoluto o da un Parlamento; se all'incontro io veggio nella distruzione del foro ecclesiastico un esercizio di quella medesima autorità nazionale, uscente più o meno, certamente, o dubbiamente, o contrastabilmente, o per lo meno contrastatamente, in modo contrastato, di fatto, dai limiti suoi.

Supponiamo che i dotti giurisperiti, che gli esperti e provetti magistrati, i quali propugnano il diritto dello Stato in fare questa distruzione, abbiano ragione essi, alla fine dei conti, al termine di una discussione lunga, difficile, intricata; ella sarà stata sempre lunga, difficile, intricata, mal accessibile al senso comune di noi tutti. E dico che una conclusione tratta d'una simile discussione, una conclusione non chiara dunque, non soddisfacente al senso comune di tutti, non deve, non può trarsi in simil materia, in materia di coscienza, o se volete in materia che tutti, o molti almeno credono di coscienza.

Io non vi abbandono la questione pura di diritto; io non la fo, la prendo bell'e fatta da altri, che non dico nemmeno i più dotti; ma dico i più severi; perchè in materie di coscienza, o che si credono di coscienza, il più sicuro per noi ignoranti è di tenersi co' più severi. Io di più o di meno, conto poco; se non facessi così io, lo farebbero altri molti, i più, quasi tutti del popolo, o se volete del volgo nostro. Ed io mi rivolgo a coloro che rispettano anche più di me le opinioni del popolo e del volgo per dire che queste non sono da seguirsi sempre, ma da tenersi sempre in conto quanto al giudizio di opportunità, che è in somma anch'esso giudizio di politica. In somma, ogni questione politica si divide in due: questione di diritto e questione di opportunità; e quando la prima è troppo dubbia, la seconda resta sciolta naturalmente. Diceva un antico: non essere opportuno mai ciò che sia ingiusto. Io credo potersi dir più, e tanto più nelle materie di coscienza religiosa: non può essere opportuno mai ciò che sia dubbiamente giusto.

Badiamo, o signori, a ciò: non mettiamo in conflitto non solamente certo ma anche dubbio le due grandi legalità, civile e religiosa. Nei secoli andati questi conflitti producevano sventure nazionali, che non sono da temer più per vero dire; ma anche ora sono da fuggire quegli impicci, quei contrasti, quelle distrazioni che ne vengono ai veri e grandi affari nazionali. Gli esempi abbonderebbero, ma ne taccio per discrezione.

E dico poi che il diritto in questione qui è molto più dubbio dopo lo Statuto, che non prima. Dico più: dico che la questione mi pare sciolta dallo Statuto in senso assolutamente contrario a quello del progetto di legge. Noi abbiamo udito direi e ridirei che lo Statuto eguagliando i diritti di tutti i cittadini ha determinato che fosse nello Stato un solo foro, un solo modo di essere giudicati tutti i cittadini. Ma primamente così non è in modo assoluto, a giudizio di nessuno. Un foro militare eccezionale fu e sarà conservato senza niun dubbio e niuno contrastante.

Nè mi si venga a dire che questo foro militare non è, nè

sarà serbato se non per li delitti militari; e che un foro ecclesiastico per i delitti e le pene ecclesiastiche è pur serbato dal progetto di legge. Perciocchè io risponderei facilmente, che ad ogni modo una od anche due eccezioni si mantengono; che dunque è mantenuto il principio, la possibilità statutaria delle eccezioni; che ammesso il principio, non si tratta quindi qui se non di una più o meno lata applicazione; e che l'applicazione più lata desiderabile o no (ed io son ben lungi dal dichiararla desiderabile) non è ad ogni modo di natura sua, e come eccezione, contraria allo Statuto.

E poi, lo Statuto, come ogni legge umana, non si può interpretare in una delle sue parti se non col confronto, coll'aiuto delle altre. Ora io veggio all'articolo primo dello Statuto che la religione cattolica è religione dello Stato. E più che mai ne appello non solamente al senso comune di tutti, ma alla sincerità di voi stessi miei avversari politici momentanei o consueti, che è, che significa questa dichiarazione, politica senza dubbio, posciachè è fatta in una legge politica fondamentale, che è, dico, se non una dichiarazione di diritti politici, una dichiarazione che le leggi, o consuetudini, o convenzioni politiche della religione cattolica, sono fatte leggi dello Stato, leggi fondamentali, statutarie dello Stato?

Signori, la religione cattolica è forse, o senza forse, una religione esigente, incomoda, come il suo Dio è, disse se stesso, un Dio geloso. La religione cattolica è assoluta, pretende, ha i suoi diritti inalienabili anche essa; ed ella vive, e vige, e trionfa anche là dove ella non è se non tollerata al paro od anche meno delle altre religioni; ma colà ella non pretende, non può pretendere che le leggi sue siano leggi dello Stato. Ma là, ma qui dove ella fu sempre, e dove è più che mai solennemente dichiarata religione dello Stato, ella non può non pretendere ai diritti politici suoi, a quelli che ella possedette da lunghi secoli, che le furono confermati dal lungo uso, sanciti da numerosi accordi che non si possono distruggere, se non nei modi risultanti da quei secoli, da quegli usi, da quegli accordi.

Signori, qui sta il punto, qui il nodo della questione presente. Punto non importante in origine, in natura o per sé; nodo non così difficile a sciogliere forse come sembra ad alcuni; questione di forma, anzi di formalità, e non più. Ma voi lo sapete, voi uomini tecnici, molto più di me; le forme non osservate, o peggio apertamente rigettate, implicano il fondo, la materia stessa, implicano la nullità dell'atto, il quale fatto colle forme debite sarebbe legittimo, legale, giusto, approvato da tutti.

Signori, io non vi dirò di vedere come altri incompatibili alcuni, od anche molti privilegi, colla libertà. Io veggio un paese tutto privilegi, in che anzi il privilegio è considerato quasi parte della proprietà materiale od immateriale: privilegi o prerogative della Corona, privilegi dell'una e dell'altra Camera, privilegi personali grandi e piccoli e piccolissimi dei membri di esse, privilegi della Chiesa stabilita o religione dello Stato, privilegi di alcune altre, privilegi delle Università, privilegi dei Comitati o provincie, privilegi delle corporazioni comunali, privilegi di cinque porti eccezionali, e di questa o quell'isoletta, privilegi pure di questa o quella Corte di giustizia, privilegi di ogni sorta ed in ogni luogo; e questo è pure il paese più libero della terra. Io potrei dunque asseverare che i privilegi non sono così incompatibili colla libertà come si crede volgarmente; ma io m'affretto a confessare che essi sono incompatibili con un altro principio, un'altra tendenza, un altro desiderio forse meno alto, men bello, ma non meno od anzi più universale, il de-